

Associazione Ordine “Fraternitas Draconis”

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI E SCOPI DELL'ORDINE

Articolo 1

L'Associazione **FRATERNITAS ORDO DRACONIS VIGLAS (FOD VIGLAS)** è un'organizzazione non governativa (ONG), senza fini di lucro. Essa ha ispirazione magistrale - nobile cavalleresca - avente scopi umanitari ed assistenziali; essa ripristina, conserva e perpetua la tradizione dei nobili dignitari che nel 1408 fondarono l'ordine denominato “Societas Draconistrarum” a difesa dei diritti dell'uomo. Tale Ordine svolse parte delle sue attività sociali e amministrative presso la sede storica del Castello di Viglas in Slovacchia, oggi sede internazionale dell'Associazione **FRATERNITAS ORDO DRACONIS VIGLAS (FOD VIGLAS)**. L'Associazione (da ora anche Ordine) persegue i seguenti scopi:

- 1 - sostenere la realizzazione della pace universale e della fratellanza tra tutti i popoli difendendo la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero;
- 2- promuove iniziative culturali, educative e sociali;
- 3-contribuire allo sviluppo e alla crescita del livello socioeconomico della società realizzando progetti sociali e di sussidiarietà;
- 4- contribuire alla promozione delle conoscenze attraverso la diffusione dei valori culturali, artistici, letterari ed artigianali nel contesto delle relazioni internazionali fra i popoli;
- 5- diffondere i valori umani e realizzare progetti di carattere umanitario alla luce dei valori di solidarietà e sostenibilità;
- 6- svolgere attività editoriale e formativa nonché promuovere la libera ricerca in ogni campo;
- 7-collaborare con enti ed istituzioni democratiche, anche internazionali, pubbliche e private aventi gli stessi o analoghi scopi;
- 8 – dare la propria egida ad iniziative, coerenti con le finalità dell'Ordine, promosse da istituzioni ed enti, senza fini di lucro,.

Per perseguire i propri scopi, l'Ordine potrà istituire sedi ovunque lo ritenga necessario.

La presente associazione viene costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote annuali dei soci;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali,
- Contributi volontari;
- Beni mobili ed immobili;
- Donazioni e lasciti;
- Sovvenzionamenti e finanziamenti pubblici.

L'Associazione non può rimborsare le quote associative annuali, neppure nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I soci hanno la facoltà di elargire qualsiasi contributo volontario per il finanziamento delle iniziative, tale contributo sarà detraibile fiscalmente secondo le leggi fiscali del proprio paese. Lo stesso vale per le donazioni dei non soci.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, Capitolo Generale che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Il Capitolo Generale delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

A seguito della cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore con priorità a quelli caritatevoli.

Articolo 3

Le insegne dell'Ordine sono: *quella del Drago ricurvo a modo di circolo, girante su se stesso, con la coda attorcigliata al collo, diviso nel dorso in due parti, dalla sommità del capo e dal naso fino all'estremità della coda da un flusso di sangue uscente dalla spaccatura profonda di una ferita, bianca e priva di sangue, e sul davanti una croce rossa allo stesso modo di coloro che, militando sotto il vessillo del glorioso martire Giorgio, usano portare una croce rossa in campo bianco». Il Motto dell'Ordine è **"O quam Misericors est Deus Justus et Paciens"***

Articolo 4

Lo stendardo dell'Ordine è di colore rosso e verde e varrà per tutti i capitoli nazionali.

I suoi membri indosseranno al collo l'emblema a guisa di pendaglio e indosseranno sull'armatura un mantello verde/rosso (a simboleggiare la pelle del drago ed il suo ventre ferito)

Ogni Capitolo Nazionale avrà uno stendardo uguale a quello ufficiale dell'Ordine.

Articolo 5

L'Ordine osserva un proprio rituale e cerimoniale fondato sull'iniziazione e sul perfezionamento, applicato nelle riunioni e nelle feste. Le modalità di realizzazione e gestione sono indicate nel regolamento interno.

TITOLO SECONDO

STRUTTURA DELL'ORDINE

Articolo 6

Classi di Categoria:

- 1) Cavaliere e Dama
- 2) Commendatore e Dama di Commenda
- 3) Grand'Ufficiale e Dama di Commenda con Placca
- 4) Cavaliere e Dama di Gran Croce
- 5) Cavalieri di Gran Croce con Collare (Riservato Gran Maestri)

Articolo 7

Categoria ad Honorem si dividono in tre classi

- 1) Cavalieri di Gran Croce
- 2) Cavalieri Grandi Ufficiali
- 3) Cavalieri

Articolo 8

Nell'Ordine sono ammesse le donne con il titolo di Dama o Grandama

I gradi riservati per le Dame sono speculari a quelli dei Cavalieri.

All'Ordine, su proposta dei Cavalieri, possono essere ammessi anche minori dall'età di 10 anni in qualità di "paggio" e dai 14 ai 18 anni in qualità di "scudiero", per le donne il titolo di damigella.

TITOLO TERZO

AMMISSIONI NELL'ORDINE

Articolo 9

Possono essere ammesse nell'Ordine tutte le persone che si distinguono per speciali qualità morali e benemeritenze verso l'Ordine stesso, disposte a perseguirne gli scopi nel rispetto assoluto e in pari assoluta fedeltà dello Statuto e delle disposizioni annesse.

Il Gran Maestro, con l'approvazione del Consiglio Ordinario, ha diritto di nominare "Motu Proprio" Cavalieri in qualsiasi categoria e grado. Il relativo diploma indicherà il Titolo di nomina.

Tutti i Cavalieri e le Dame dell'Ordine dovranno versare una quota annuale la cui entità sarà stabilita annualmente dal Consiglio Ordinario.

Articolo 10

I candidati che desiderano far parte dell'Ordine, nel presentare la domanda al Gran Maestro dell'Ordine, devono dichiarare di conoscere lo Statuto e il Regolamento Interno e di conformarsi alle sue disposizioni.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1- certificato di nascita
- 2- certificato generale del casellario giudiziario o una autocertificazione
- 3- una fotografia formato tessera
- 4- documento di riconoscimento
- 5- curriculum vitae

Le domande vanno indirizzate alla Gran Cancelleria dell'Ordine, attraverso le proprie strutture.

Il Gran Maestro può, in casi eccezionali, accordare la dispensa dalla presentazione dei documenti di cui al precedente articolo.

Alla domanda si allega una benemerita caritatevole per le opere di assistenza, beneficenza, mantenimento e propaganda della Cavalleresca Istituzione.

TITOLO QUARTO

VESTIZIONE E PROFESSIONE DEI CAVALIERI E DELLE DAME

Articolo 11

I Cavalieri e le Dame sono tenuti a chiedere al Gran Maestro la solenne investitura secondo il rituale proprio.

I Cavalieri e le Dame ad honorem sono esentati dal rito dell'investitura.

I Cavalieri e le Dame che non avranno ottemperato a tale obbligo non potranno partecipare alla vita attiva dell'Ordine né conseguire ulteriori promozioni; essi saranno considerati come membri aggregati all'Ordine, comunque obbligati ad osservare lealmente lo Statuto ed eventuali allegati, nello spirito comune di obbedienza verso l'Ordine ed i suoi Dignitari, a osservare e conversare ottima condotta morale, civile ed etica.

Articolo 12

L'investitura consiste nella solenne imposizione del mantello verde /rosso, nel giuramento di fedeltà all'ordine e al Gran Maestro e nell'accettazione dello Statuto della Cavalleresca Istituzione.

Articolo 13

La cerimonia dell'Investitura è compiuta dal Gran Maestro, in assenza del Gran Maestro dal Luogotenente o da un Rappresentante debitamente delegato per iscritto.

Articolo 14

La Cerimonia delle Investiture potrà avvenire in luogo idoneo deciso dal Gran Magistero . Per il Cerimoniale dovranno seguirsi le norme di cui al rituale dell'Ordine descritto nel regolamento interno.

TITOLO QUINTO

ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELL'ORDINE

ARTICOLO 15

Gli organi dell'Ordine sono:

il Gran Maestro

Gran Magistero

il Gran Consiglio o Consiglio Supremo

L'Assemblea dei Soci detta Capitolo Generale

Articolo 16

Per il funzionamento del presente statuto i cavalieri fondatori della presente associazione saranno di diritto Cavalieri di Gran Croce e rimarranno in carica senza limiti temporali, fino a dimissioni, rinuncia e/o mortis causa, nel Gran Consiglio, con facoltà di fregiarsi con placca in oro e fascia rossa (o verde).

Articolo 17 – Il Gran Maestro

Il Capo Supremo dell'Ordine è il Principe-Gran Maestro. **Egli resta in carica per 5 anni e il mandato può essere rinnovato per più volte.** Egli dirige il Gran Magistero, organo direzionale, composto dal Luogotenente Generale e dal Gran Cancelliere, e amministra personalmente l'ordine in conformità dello Statuto e delle indicazioni del Gran Consiglio. Presiede il Gran Consiglio e il Capitolo Generale. Dalla sua approvazione dipendono l'ammissione dei Candidati nell'Ordine, le nomine e le promozioni nei vari gradi e qualunque altra decisione riguardante la Cavalleresca Istituzione. In questo caso il Gran Consiglio esprime, a discrezione, soltanto un parere consultativo sull'ammissione dei candidati. Nomina e coordina i Delegati e Vicari Magistrali. Alla cessazione dell'Incarico il Gran Maestro ha diritto a pregiarsi del Titolo di Cavaliere di Gran Croce con Collare.

Articolo 18

Il Gran Maestro dell'Ordine promulga le decisioni del Gran Consiglio e del Capitolo Generale. Nessun decreto è valedole ed esecutivo se non porta la firma del Principe- Gran Maestro ed il Sigillo dell'Ordine che resta in custodia al Gran Cancelliere.

Il Luogotenente Generale, il Gran Cancelliere e i Luogotenenti nazionali e internazionali (Priori- Balivi- Commendatori) possono essere delegati, in casi eccezionali, dal Gran Maestro alla firma dei decreti concernenti le ammissioni nell'Ordine, dandone immediata comunicazione alla sede per la conservazione dei dati. Il Gran Cancelliere emette opportuno decreto di ratifica al riguardo.

Articolo 19 - Il Gran Consiglio

Organo di revisione costituzionale, di indirizzo e di controllo dell'Associazione "Fraternitas Ordo Dragonis" è il **Gran Consiglio**, detto anche **Consiglio Supremo**. Il Presidente (Gran Maestro), il Luogotenente Generale, Il Gran Cancelliere, il Gran Tesoriere, il Segretario generale, il Gran Priore Generale, il Gran Commendatore Generale ed il Primo Consigliere, costituiscono la struttura operativa base del Consiglio, di seguito denominato Consiglio Ordinario.

Le cariche sono esercitate in forma collegiale. Esse non possono essere conferite a vita, salvo quelle previste dall'art.25, e possono essere ricoperte per un tempo determinato.

Il Gran Consiglio, alla scadenza del mandato del Principe - Gran Maestro delega il Luogotenente Generale affinché, nel termine di tre mesi, proceda alla candidatura del nuovo Capo dell'Ordine.

Il Gran Consiglio ha una durata di 5 anni e tre mesi.

Articolo 20

Il Gran Consiglio nomina il Luogotenente Generale su indicazione di una terna di nomi indicati dal Gran Maestro. Il Luogotenente Generale dopo il Gran Maestro e il più alto dignitario dell'Ordine.

Alle cerimonie ed adunanze del Gran Consiglio e del Capitolo Generale egli prende parte sedendo alla sinistra del Gran Maestro. Nell'assenza prolungata di questi, Egli lo sostituisce completamente e le sue decisioni non possono essere revocate che dal Gran Consiglio con voto unanime.

Articolo 21

Il Gran Consiglio si compone di membri nominati alle rispettive cariche dallo stesso organo in seduta valida, a maggioranza dei presenti.

ELENCO ALTI DIGNITARI

- 1-Il Luogotenente Generale
- 2- Il Primo Maresciallo
- 3-Il Gran Cancelliere
- 4- Il Gran Priore Generale
- 5- Il Gran Commendatore Generale
- 6- Il Gran Balivo Generale
- 7-Il Gran Tesoriere
- 8- Il Gran Segretario
- 9- Il Gran Sacrestano
- 10-Il Gran Cerimoniere
- 11-Il Gran Gonfaloniere
- 12- Il Gran Siniscalco
- 13- Il Gran Oratore
- 14- Il Primo Consigliere
- 15 - 16 - 17 - Il Gran Giuri (Gran Giudice - Primo Giudice - Giudice Assistente)
- 18 Segue Componenti

ARTICOLO 22

Lo Statuto ha previsto la presenza di **cavalieri fondatori dell'ordine** che saranno di diritto cavalieri con il Grado di Gran Croce e, rimarranno in carica senza limiti temporali.

Gli innanzi indicati cavalieri fondatori sono tali per essere i depositari della storia, dei valori e delle tradizioni cavalleresche che si sono tramandate nei secoli e, sono quelli che hanno deciso, spontaneamente, nel rispetto degli stessi valori, di associarsi per promuoverli, motivo per il quale, rivestono particolari poteri all'interno dell'Ordine.

I Cavalieri fondatori sono i soggetti che, allo stato hanno il diritto di nominare i restanti soggetti che, eventualmente faranno parte del Gran Consiglio. I Cavalieri fondatori sono i soggetti che, con votazioni a scrutinio segreto, hanno il diritto di veto, con una maggioranza qualificata degli stessi e, cioè con la presenza dei 2/3 degli appartenenti alla categoria di cavaliere fondatore relativamente alla nomina di alti dignitari eletti a cariche sociali dell'ordine.

I Cavalieri fondatori hanno il diritto di nominare, nella ipotesi di loro permanente impossibilità allo svolgimento delle loro cariche, un loro diretto successore, con la possibilità, in ogni caso, di fregiarsi di diritto del titolo fino alla morte e succedere allo stesso nelle cariche.

Gli alti dignitari (Luogotenente Generale, Gran Cancelliere, Gran Tesoriere, Gran Segretario) dovranno, in ogni caso, essere identificati e nominati tra i soci fondatori e/o tra i loro successori.

Fatta salva la descritta riserva tra i soci fondatori degli alti dignitari l'assemblea generale dei soci può proporre, nel rispetto di un principio democratico, ai cavalieri fondatori un elenco di soggetti da nominare alti dignitari.

Articolo 23

Ogni **Alto Dignitario** ha specifiche funzioni e cioè:

1 – il Luogotenente Generale rappresenta e sostituisce in caso di impedimento il Gran Maestro. Egli, a tutti gli effetti, è il Vicario Generale del Gran Magistero.

2 – il Gran Cancelliere ha in custodia il Sigillo dell'Ordine e controfirma i decreti, è incaricato altresì delle relazioni dell'Ordine con gli Stati Esteri. Per tale compito egli può nominare, sentito il parere del Gran Maestro, i Ministri Plenipotenziari. Il GC assiste e coadiuva il Gran Maestro e il Luogotenente Generale nelle loro funzioni e assicura l'organizzazione delle adunanze del Gran Consiglio. Controlla e dirige l'attività di tutte le Istituzioni dipendenti e/o delegate e sottomette al Gran Maestro le proprie osservazioni al riguardo, facendo poi conoscere agli interessati le decisioni del Capo dell'Ordine. È il più alto dignitario dopo il Gran Maestro ed il Luogotenente Generale.

3 – il Gran Tesoriere ha in consegna il tesoro dell'Ordine, riscuote le tasse di ammissione e le offerte volontarie per opere di beneficenza, assistenza e propaganda ed effettua i pagamenti dietro disposizione scritta del Gran Cancelliere. Egli è responsabile verso il Gran Cancelliere di tutta l'attività amministrativa e contabile.

4- il Gran Segretario sovrintende a tutta la corrispondenza, alla Segreteria, assiste alle riunioni, assemblee ecc., redigendone i relativi verbali, lavora sotto la diretta osservanza del Gran Cancelliere. Assiste il Gran Cancelliere nello sviluppo e nella realizzazione dei programmi di comunicazione interna ed esterna.

5- il Consigliere Spirituale è il custode della sacralità dell'ordine, nonché il celebrante delle sacre cerimonie.

6- il Gran Cerimoniere è incaricato dell'organizzazione e della direzione di tutte le cerimonie, manifestazioni e assemblee e cura il Cerimoniale diplomatico dell'Ordine, sovrintendendo al ricevimento di capi di Stato, Membri del Governo ecc..

7- il Gran Gonfaloniere ha in consegna lo Stendardo dell'Ordine. Sovrintende alla propaganda a favore delle opere e istituzioni dell'Ordine.

8-. il Gran Siniscalco guida e assiste i nuovi Cavalieri e Dame nei primi anni della loro ammissione nell'Ordine, indirizzandoli sulla via della perfezione e della conoscenza.

9- il Gran Oratore è il supremo custode dello Statuto e vigila affinché questo venga rispettato in ogni sua forma e contenuto. Egli introduce ed illustra i temi dell'assemblea oltre a svolgere la funzione di moderatore nei dibattiti assembleari; in questi casi può anche imporre il silenzio come invito alla meditazione o alla riflessione.

10- il Primo Consigliere promuove e coordina eventi promozionali, sia in ambito culturale che di solidarietà, progetti di cooperazione e iniziative per il mantenimento dei contatti con i membri dell'Ordine.

11- Il Gran Giuri che è composto dal Gran Giudice e da due Alti Dignitari.

Il Gran Giuri è incaricato della disciplina interna dell'Ordine in osservanza degli Statuti e Regolamenti dell'Ordine. Esso prende conoscenza di tutte le questioni che possono sorgere tra le Istituzioni varie e i Membri dell'Ordine, cercando di conciliarle. Esso, con l'approvazione di almeno altri 10 Alti dignitari, può convocare il Gran Consiglio in via straordinaria per porre sottostato d'accusa qualsiasi membro dell'Ordine compreso il Gran Maestro.

Articolo 24

Il Gran Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno ed in ogni caso:

- a) ogniqualevolta il Gran Maestro lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta della maggioranza degli Alti Dignitari. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere inviato, per lettera, telegramma, fax, e-mail e whatsapp di norma almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Gran Consiglio è presieduto dal Gran Maestro o dal Luogotenente Generale.

Nella sua sfera di competenza sono attribuite principalmente le seguenti funzioni:

- a) Predisposizione del bilancio preventivo così come la redazione del rendiconto e del bilancio consuntivo.
- b) Preparazione e convocazione dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria.
- c) Gestione del patrimonio dell'Associazione
- d) Assunzione e licenziamento del personale dipendente dell'Associazione
- e) Tutela e protezione dell'emblema e degli altri segni distintivi della FRATERNITAS ORDO DRACONIS (FOD);
- f) Definizione dell'ammontare della quota di adesione annuale e della quota di iscrizione;
- g) Emanazione degli appositi regolamenti disciplinanti l'organizzazione in genere della FRATERNITAS ORDO DRACONIS (FOD) sia a livello sovranazionale che nazionale;
- h) Il Gran Consiglio approva i Regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Organizzazione e di tutte i Capitoli Nazionali i quali dovranno attenersi scrupolosamente agli stessi.

Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio, fra i quali il Gran Maestro o il Luogotenente Generale. In difetto di convocazione sono comunque valide le adunanze totalitarie.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Gran Maestro.

Il Gran Consiglio ha il compito di fare quanto necessario per la promozione delle finalità dell'Associazione e la realizzazione dei suoi obiettivi, per la crescita dell'Organizzazione in tutto il mondo.

Il Gran Consiglio, è in possesso di tutti i compiti, che per Statuto non sono assegnati ad altri Organi associativi.

Tutte le cariche avranno durata pari a quella del Gran Maestro.

Le cariche possono essere rivestite anche da Dame e da Gran-Dame.

Articolo 25

I Componenti del Gran Consiglio dell'Ordine sono di diritto Cavalieri con il grado di Gran Croce con la facoltà di fregiarsi della placca in oro con la fascia rossa, o verde.

Articolo 26

Gli Alti dignitari dell'Ordine cessati dalla carica, conservano il titolo "Ad Honorem". Nell'Ordine delle precedenze essi seguono gli Alti Dignitari e membri dell'Ordine.

Articolo 27 - Capitolo Generale

Le adunanze del Capitolo Generale sono fissate con cadenza annuale e vengono convocate dal Gran Maestro o, in sua assenza, dal Luogotenente Generale. Le decisioni non sono valide se l'adunanza non è stata presieduta dal Gran Maestro o dal Luogotenente Generale o da altro Dignitario dell'Ordine espressamente delegato con decreto magistrale. Altresì il Capitolo Generale può essere convocato in via straordinaria su espressa richiesta di almeno 1/2 dei componenti e nel caso esso non venga convocato nell'arco dell'anno solare, Il Gran Cancelliere è obbligato alla convocazione d'ufficio nel termine di 2 mesi dalla scadenza annuale.

Il Capitolo Generale è composto da tutti i Cavalieri e le Dame di ogni Categoria e Grado. Tutti i soci possono presentare mozioni e intervenire nell'assemblea con diritto di voto, esclusa la categoria "Ad Honorem" che ha solo funzione consultiva senza diritto di voto.

Le competenze dell'assemblea sono:

- Approvare il bilancio consuntivo annuale
- Ratificare le variazioni di Statuto deliberate dal Gran Consiglio

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Esercizio precedente, e può essere altresì convocata in via straordinaria qualora il Gran Consiglio ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea generale è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti alla data di spedizione dell'avviso di convocazione in regola con i versamenti delle quote annuali.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai Soci 30 (trenta) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea con qualunque mezzo postale o telematico, in alternativa mediante pubblicazione sul sito internet o sull'organo di stampa dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita se così riconosciuta dal Gran Maestro.

La rappresentanza dei Soci in Assemblea è così disciplinata:

- a) Ciascun Socio dispone di un solo voto;
- b) Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio;
- c) Ciascun Socio può essere portatore, oltre che del proprio voto, di un massimo di una delega in rappresentanza di altrettanti Soci, potendo quindi esprimere fino ad un massimo di due voti.

L'assemblea generale è presieduta dal Gran Maestro che accerta la regolare costituzione dell'Assemblea e i diritti di voto anche in funzione delle deleghe.

Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega:

- a) Della metà più uno dei Soci, in prima convocazione;
- b) Qualunque sia il numero dei Soci presenti, in seconda convocazione;

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti espressi i voti di astensione.

Il Gran Maestro può esercitare, per giustificato motivo, il diritto di veto sulle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 28

Tutti i provvedimenti magistrali vengono riportati in appositi registri conservati a cura del Gran Segretario. Detti provvedimenti sono firmati dal Gran Maestro e controfirmati dal Gran Cancelliere.

I registri costituiscono l'archivio storico dell'Ordine.

Articolo 29

I membri dell'Ordine di una stessa nazionalità sono riuniti in **Capitoli Nazionali** costituendo una Provincia o Luogotenenza dell'Ordine: a Capo di essa e del relativo Capitolo si trova un Delegato Magistrale con il titolo di Priore, Balivo o Commendatore

Egli si occupa degli affari dell'Ordine nella sua Provincia, presiede le riunioni e le cerimonie, ed è assistito da Dignitari che hanno il titolo di:

1. Cancelliere
2. Giudice
3. Sacrestano
4. Tesoriere
5. Maestro delle Cerimonie
6. Gonfaloniere
7. Consigliere
8. Segretario
9. Siniscalco
10. Oratore

I Capitoli Nazionali e Internazionali si suddividono in Sezioni, Commende, Sottopriorati, Priorati, Baliati, a capo delle quali vi è un Cavaliere scelto fra i Grandi Ufficiali e/o Commendatori. Le Sezioni, le Commende, i Sottopriorati, i Priorati, i Baliati, non hanno nessuna autonomia amministrativa ne' contabile se non attraverso speciali derogatorie rilasciate dal Gran Magistero.

Presso ogni Governo, con il quale l'Ordine mantiene relazioni ufficiali, il Gran Cancelliere può accreditare un Rappresentante dell'Ordine con le funzioni di Ministro Plenipotenziario e/o Ambasciatore.

Articolo 30

Il Capitolo Generale dell'Ordine è convocato dal Gran Maestro, che lo presiede, dal Luogotenente Generale o dal Gran Cancelliere, in assenza del Gran Maestro, allo scopo di ascoltare i rapporti dei Capitoli nazionali e internazionali ed emettere un proprio voto oppure le eventuali osservazioni. I capitoli costituiti in altri stati possono inviare tre delegati scelti dai rispettivi Gran Priori, Gran Balivi o Gran Commendatori.

TITOLO SESTO

SANZIONI DISCIPLINARI E RADIAZIONI

Articolo 31

Il Luogotenente Generale può deliberare punizioni disciplinari di lieve entità. Nel caso di una grave infrazione, il Luogotenente Generale, sentito il parere del Gran Cancelliere, è autorizzato a sospendere immediatamente il membro che ha commesso la violazione dall'Ordine, in attesa della sentenza ufficiale da parte del Gran Giuri'.

Nei casi più gravi, il Gran Giuri può proporre al Gran Maestro la destituzione e la "sospensione ad vitam" dei membri dell'Ordine, i quali siano venuti meno ai loro doveri di Cavalieri o che non abbiano tenuto fede al giuramento prestato.

Il Gran Giuri ne avanza la richiesta al Gran Maestro in base alle prove raccolte.

L'accusato è invitato a produrre le proprie discolpe.

Il Gran Maestro può accogliere le giustificazioni oppure determinarne la sospensione ad vitam.

Nel caso in cui l'imputato sia uno dei membri del Gran Giuri, il ricevimento della documentazione e la conseguente proposta sarà a cura degli altri due componenti il Gran Giuri stesso.

Nel caso in cui l'accusato è la figura del Gran Maestro, saranno necessarie due votazioni da parte del Gran Consiglio, la prima all'unanimità e la seconda a maggioranza semplice.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Il Gran Maestro può invitare alle sedute del Gran Consiglio qualunque Membro dell'Ordine come anche persone estranee all'Ordine per questioni di carattere tecnico.

Per questioni tecnico scientifiche il Gran Maestro delegherà i compiti al Gran Cancelliere, il quale si avvarrà dell'ausilio del comitato tecnico scientifico composto da tre cavalieri. Il comitato può essere ampliato da persone esterne nominate di caso secondo le necessità.

Articolo 33

L'Ordine conserva sempre il carattere internazionale e gode di sovranità funzionale.

Articolo 34

La Sede di rappresentanza dell'Ordine rimane, a tutti gli effetti, nel Castello Di Viglas in Slovacchia. Il Gran Consiglio quando ne ravvisi l'opportunità, può disporre il trasferimento, della Sede stessa in qualsiasi altro Stato.

Le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie devono pervenire otto giorni prima a mezzo mail e messaggistica istantanea (es. WhatsApp) nella chat istituzionale composta dai soci fondatori e dal Gran Maestro.

Articolo 35

Ove l'Ordine non abbia residenza in detta Sede, egli è rappresentato da un Vicario Magistrale, scelto fra i Cavalieri ivi residenti

Articolo 36

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio il Gran Tesoriere deve predisporre il bilancio, che dovrà essere approvato dal Gran Consiglio. Verrà altresì sottoposto all'approvazione del Consiglio Ordinario il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro annui, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 37

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente dal Gran Consiglio.
Per poter variare il presente statuto occorrerà una maggioranza qualificata dei presenti e, cioè con la presenza dei 2/3 degli appartenenti al Gran Consiglio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alle norme di legge ed ai regolamenti interni deliberati dall'assemblea.

Articolo 38

Il presente Statuto entra in vigore oggi e sarà pubblicato in diverse lingue